

STUDI DI SETTORE

**DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI**

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Verbali

Roma, 10 dicembre 2014

**Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria
per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore**

STUDIO	ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO 2007)
VK29U	71.12.50 - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 72.19.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
WK01U	69.10.20 - Attività degli studi notarili
WK08U	74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici 74.10.30 - Attività dei disegnatori tecnici
WK16U	68.32.00 - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 81.10.00 - Servizi integrati di gestione agli edifici
WK20U	86.90.30 - Attività svolta da psicologi
WK56U	86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2014

STUDIO VK29U (Studi di geologia)

Codici attività:

71.12.50 – Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria;

72.19.01 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con *e-mail* del 30 aprile 2014. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio VK29U (evoluzione dello studio di settore UK29U), con nota prot. n. RU 54864 del 16 aprile 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Inoltre con mail del 4 agosto u.s. è stata convocata un'ulteriore riunione, che si è tenuta sempre presso i locali della SOSE, in cui è stato analizzato e approfondito il funzionamento degli indicatori di coerenza previsti per lo studio VK29U.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 7, 27 maggio e 26 settembre 2014, sono stati esaminati esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI;
- AGROTECNICI;
- CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. RU 123050 del 30 settembre 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio VK29U.

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, con nota del 1 ottobre 2014, nel far presente che:

“In prima analisi, quindi, la riduzione del numero di attività valorizzate a “spese e tempo” sembra utile a ridimensionare le note criticità connesse a questo tipo di valutazione quando applicata ai professionisti che sono soggetti al regime di cassa..”, ha formulato le seguenti osservazioni:

2.1 Modifiche dicitura Righi D01,D02,D03

In via preliminare viene fatto osservare che nel modello relativo al p.i. 2013 era presente una informazione al rigo D04 *“Progettazione e direzione lavori degli interventi geologici”* che invece nello studio in evoluzione, VK29U, risulta *soppresso*”.

“Si chiede dunque di intervenire nel quadro D della bozza del nuovo studio (VK29U), precisamente ai soli campi D01, D02 e D03, eliminando la dizione riportata tra parentesi tonde (studi geologici, preventivo sommario e particolareggiato per indagini geognostiche, capitolati ed appalti per indagini geognostiche).

Pertanto si chiede che tali tre campi assumano nel nuovo studio VK29U la seguente dizione semplificata:

- ***D01 Progetto preliminare o di massima (importo opere fino a euro 51.646,00);***
- ***D02 Progetto preliminare o di massima (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00);***
- ***D03 Progetto preliminare o di massima (importo opere oltre euro 258.228,00).***

Si chiede, altresì, ovviamente, che lo stesso accorgimento (eliminazione della dizione tra parentesi tonda nei campi D01, D02 e D03) venga applicato anche nelle istruzioni parte specifica del Mod. VK29U”.

2.2 Acconti e Saldi

Il Consiglio fa presente che: *“Desta ancora preoccupazione il peso attribuito agli incarichi, anche se non ultimati, per i quali siano stati percepiti compensi, anche parziali, nell'anno di riferimento. In questo caso la prestazione si reputa eseguita sia nel periodo d'imposta in cui viene percepito l'acconto (o gli acconti) sia nel periodo (o nei periodi) d'imposta in cui viene percepito il saldo. Nel caso sempre più frequente, che vengano ricevuti molti acconti e sempre di più modesta entità per prestazioni di durata pluriennale, sembra molto verosimile che il compenso associato a tali prestazioni possa risultare inferiore al "minimo" richiesto dallo Studio di Settore con i conseguenti effetti distorsivi sulla elaborazione della funzione di stima dei compensi percepiti”.*

2.3 Compensi Forfettari

Il Consiglio rileva che: *“Come già evidenziato per il precedente studio UK29U, anche nella elaborazione del prototipo VK29U non sembra sia stata posta la dovuta attenzione al crescente fenomeno dei cd. compensi forfettari che rappresenta una pratica ormai largamente applicata nei confronti di committenti in grado di assicurare al professionista un importante numero di incarichi garantendo una attività continuativa nel tempo. In queste condizioni il professionista è disposto ad applicare tariffe decisamente inferiori alla media in quanto, in contropartita, riceve un beneficio in termini di certezza di flusso finanziario.*

2.4 Funzionamento indicatore normalità e coerenza

Viene fatto presente che: *“Rispetto alla precedente versione UK29U si rileva l'inserimento dell'indice di rendimento lordo per addetto (solo in presenza di dipendenti) e del margine del professionista (in assenza di dipendenti). Tali indicatori nella sostanza misurano il "reddito lordo" del professionista ampliando, di fatto, la portata dello strumento Studio di Settore che nasce e si sviluppa per stimare i compensi e non utile. Tali indici di coerenza, rilevando di fatto un utile lordo, non sono certamente adatti a cogliere la realtà di un professionista che è tassato secondo il criterio di "cassa". Permangono quindi le note perplessità espresse nel corso delle numerosissime riunioni tenute anni addietro presso la SOSE in occasione dell'esame del primo studio SK29U e successivamente in occasione dell'esame dello studio evoluto TK29U ed UK29U limitatamente agli indicatori di coerenza. Più in particolare si ribadisce che le attività libero professionali risultano storicamente svincolate dalle logiche d'impresa e fortemente influenzate dal meccanismo di tassazione con il criterio di "cassa" che non consente di rapportare compiutamente i costi sostenuti ai compensi percepiti né di valutare correttamente la ed. "resa oraria". Proprio tali problematiche, ampiamente dibattute in vigenza del precedente studio SK29U in ordine agli effetti distorsivi prodotti sulla "Congruità", avevano indotto la*

SO.SE. e l'Agenzia delle Entrate a modificare radicalmente gli Studi di settore dei professionisti adottando il ed. sistema a "tariffa" sganciando la funzione di stima dei compensi dai dati contabili".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria e quelli estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK29U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In relazione alle osservazioni in precedenza riportate si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda la richiesta di modifiche delle diciture relative al quadro "D" del modello del nuovo studio VK29U, da apportare, in particolare, ai righe D01, D02 e D03, si evidenzia che le stesse possono trovare accoglimento in quanto possono contribuire a rendere più chiara la compilazione del modello.

In relazione a quanto esposto al punto 2.2, si fa presente che il nuovo modello di stima dello studio ha consentito, per tutte le attività che concorrono alla stima dei compensi secondo il criterio "a prestazione", di individuare valori di soglia inferiore riferiti esclusivamente alle prestazioni che sono iniziate e completate nell'anno di riferimento e, quindi, interamente remunerate nell'anno (c.d. "prestazioni piene");

Sebbene nel quadro D "Elementi specifici dell'attività" del modello VK29U sia presente l'evidenziazione degli incarichi che hanno generato solo acconti e/o saldi, si fa presente che nella funzione di regressione, definita per lo studio in oggetto, non è risultata significativa la valorizzazione autonoma dei saldi e/o degli acconti e, di conseguenza, gli incarichi relativi a pagamenti parziali non risultano influenzare la stima dei compensi.

In relazione alla questione evidenziata al punto 2.3, si rappresenta la disponibilità ad effettuare approfondimenti, con il necessario supporto delle Organizzazioni interessate. A tal fine potrà essere valutata l'opportunità di inserire, in sede della prossima evoluzione dello studio, un apposito Quadro Z, – "Dati complementari" contenente una o più gruppi di informazioni relative alle prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a *forfait*.

Per quanto riguarda il punto 2.4, va innanzitutto premesso che l'obiettivo degli indicatori non è stimare i compensi percepiti (funzione svolta dalla regressione) ma segnalare la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti ritenuti "normali" degli operatori del settore e la correttezza dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In fase di costruzione dello studio, le soglie degli indicatori di coerenza e di normalità economica sono state individuate in modo tale da tener conto delle caratteristiche delle attività oggetto dello studio, articolate per ogni

specifico cluster. Per gli indicatori per i quali è previsto, le soglie sono state individuate anche in relazione all'area territoriale di appartenenza e all'esperienza maturata nell'esercizio della professione o alla presenza/assenza di forza lavoro.

Nell'analisi della coerenza dello studio VK29U sono stati elaborati, tra gli altri, i seguenti indicatori:

- “*Margine del professionista*” - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Tale indicatore, che misura il contributo del titolare o dei soci/associati dello studio professionale alla creazione del “margine”, si è mostrato in grado di rappresentare la capacità di remunerare (al lordo dei canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni mobili e immobili e degli ammortamenti) la propria attività professionale. Inoltre l'analisi della coerenza condotta per tale indicatore ha tenuto conto, oltre che della distinzione per gruppo omogeneo e dell'area territoriale di appartenenza, anche dell'esperienza maturata dal professionista nello svolgimento dell'attività professionale; l'età professionale è stata quindi suddivisa in tre fasce: fino a tre anni, oltre tre e fino a otto anni, oltre otto anni.
- “*Rendimento lordo per addetto*” - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Dalle analisi condotte è emerso che tale indicatore si è mostrato in grado di misurare il valore prodotto dallo studio professionale destinato a remunerare, oltre il titolare o i soci/associati, anche quei fattori che contribuiscono a generare valore, come il lavoro (sotto forma di stipendi, contributi, indennità di fine rapporto) ed i beni strumentali all'attività (sotto forma, nel caso di godimento di beni di terzi, di canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili e/o a beni strumentali mobili e, nel caso di godimento di beni in proprietà, degli ammortamenti).

In merito si rileva che, in sede di presentazione e valutazione del prototipo, dall'esame degli esempi non sono emerse particolari anomalie circa il funzionamento dei citati indicatori.

Infine si ricorda che è sempre possibile (ed opportuno) comunicare all'Amministrazione Finanziaria situazioni eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività attraverso la compilazione, in sede di trasmissione del modello studi di settore, della sezione “*Note aggiuntive*” del *software* GERICO.

Si evidenzia, inoltre, che già da qualche anno è stato realizzato un software, che si presume verrà reso disponibile anche per il p.i. 2014, denominato “*Segnalazioni studi di settore*”, per la trasmissione di dati ed elementi in grado di giustificare l'eventuale scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore entro un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L'applicazione permetterà, quindi, ai contribuenti di comunicare all'Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi in grado di spiegare, eventualmente, situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero, afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

Si fa presente, altresì, che i contribuenti, in fase di eventuale contraddittorio, possono sempre dimostrare agli Uffici competenti che eventuali scostamenti dalle risultanze dell'applicazione degli studi di settore possono essere riconducibili a situazioni particolari o eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK29U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli Esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012 e 23 maggio 2013 e 2 maggio 2014.

Roma, 10 dicembre 2014

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2014

STUDIO WK01U (Studi notarili)

Codice attività:

69.10.20 – Attività degli studi notarili.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con *e-mail* del 30 aprile 2014. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK01U (evoluzione dello studio di settore VK01U), con nota prot. n. RU 79993 del 12 giugno 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Successivamente con *e-mail* del 4 agosto 2014 è stata convocata una terza riunione in cui analizzare e approfondire il funzionamento degli indicatori di coerenza previsti per gli studi WK01U.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 3 luglio e 16 settembre 2014, sono stati esaminati esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore e esempi forniti dal Consiglio Nazionale Notariato.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO;

- CONFPROFESSIONI;
- ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. RU 120461 del 24 settembre 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WK01U.

Il CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, con nota del 26 novembre 2014, nel far presente che: *“non è quindi possibile esprimere un giudizio pienamente positivo sul nuovo “prototipo” circa la “capacità” dello stesso di rilevare l’ammontare dei compensi nel corso delle riunioni è stato rilevato che, rispetto al modello attualmente in essere, risulta aumentato considerevolmente il numero dei professionisti non congrui. La circostanza non consente di affermare con certezza che il modello non stimi correttamente l’ammontare dei “compensi congrui”, ma a fortiori è necessario utilizzare diligenza e prudenza nell’esprimere una valutazione definitiva sull’evoluzione che troverà applicazione per il prossimo triennio...”* ha formulato le seguenti osservazioni.

1. Introduzione Quadro Z prossimo triennio

In ragione della premessa fatta in precedenza *“potrebbe essere opportuna l’introduzione di un quadro Z, anche nel corso del triennio, rinviando il “giudizio” del nuovo modello dopo il primo anno di applicazione dello stesso”*.

2. Prestazioni c.d residuali

“Le perplessità sul modello evoluto trovano la loro origine, come già manifestato nel corso degli incontri, nella rilevante percentuale delle prestazioni c.d. “residuali”, cioè delle altre prestazioni annotate a repertorio e delle prestazioni non annotate a repertorio. Con riferimento ai dati che abbiamo richiesto e da Voi forniti è emerso che l’ammontare percentuale delle predette prestazioni è nell’anno 2012 pari al 19,54 per cento (quasi un quinto dei compensi). Si tratta di un valore particolarmente significativo che potrebbe dare luogo a “distorsioni nell’applicazione del modello tali da non consentire correttamente la stima dei compensi congrui. Né vale osservare, come emerso in una delle riunioni, che le predette percentuali non sono aumentate rispetto a quelle desumibili dallo studio di settore applicabile negli anni passati. Attualmente, le condizioni di esercizio dell’attività notarile sono radicalmente mutate a seguito della congiuntura economica sfavorevole. Pertanto il “peso” delle predette prestazioni “residuali”, anche se percentualmente invariate

rispetto a quello degli anni scorsi, è completamente diverso. Ciò anche in relazione alla costante diminuzione delle prestazioni annotate a repertorio ridotte del 50 per cento a seguito della crisi dell'edilizia. E' dunque di tutta evidenza la necessità di individuare con puntualità le "prestazioni" residuali affinché possano concorrere alla determinazione dell'ammontare dei compensi congrui secondo criteri che consentano alla categoria di esprimere un'opinione positiva sull'evoluzione del nuovo "prototipo". Il modello relativo agli studi di settore applicabile alla categoria notarile è di tipo "misto". In buona sostanza le prestazioni non annotate a repertorio concorrono nell'applicazione della funzione di regressione come in un modello "a costi". Le strutture notarili sono molto rigide richiedendo, anche durante la fase di contrazione del mercato, l'apporto di un numero elevato di lavoratori dipendenti/collaboratori. Non è stato così possibile adeguare l'organizzazione degli studi professionali alla riduzione del numero delle prestazioni. Le prestazioni "residuali, i costi per la gestione degli studi notarili e quindi l'adozione del criterio "tempo e spese" per la stima dei compensi congrui sembrano dare luogo a distorsioni nell'applicazione del modello che rende necessario un attento "monitoraggio" prima di esprimere una valutazione positiva sull'evoluzione".

3. Indicatori di Coerenza

Viene rilevato che: "ulteriori problemi riguardano il tema della coerenza non di minore importanza anche in conseguenza del nuovo ruolo che probabilmente assumeranno gli studi di settore in futuro.

I dati richiesti riguardanti gli effetti sulla coerenza del nuovo modello (applicato agli ultimi dati disponibili: il 2012), da Voi forniti ha evidenziato come il 28,90 per cento dei professionisti non risulti coerente (1.168 unità su un totale di 4.042). Si tratta di una percentuale elevata che induce ad una valutazione prudenziale come già spiegato a proposito della congruità.

Inoltre in numerose province non è riportato il numero dei soggetti non coerenti trattandosi di valori riferiti a frequenze inferiori o uguali a tre unità. Tale valore è apparentemente non significativo, ma assume rilevanza nelle province in cui il numero dei notai in esercizio è esiguo. Ad esempio nella provincia di Isernia il numero totale dei soggetti è pari a 4, ma i non coerenti sono contrassegnati con un asterisco quindi possono variare tra una o tre unità con delle differenze percentuali sensibili. Ad esempio se l'asterisco corrisponde al valore 1 il 25 per cento dei soggetti non è coerente. Invece se l'asterisco corrisponde a 3 soggetti, il 75 per cento dei notai nella provincia non è coerente.

In definitiva, la percentuale dei soggetti non coerenti così elevata (quasi il 30 per cento) confermano le perplessità sul corretto funzionamento del nuovo prototipo. In alcune province tale percentuale supera anche il 40 per cento (Forlì – Cesena, Biella) ed in altri casi addirittura il 45 per cento (Grosseto e Siracusa). Al fine di esprimere un'opinione sul nuovo prototipo risulta

indispensabile un approfondimento sul tema della territorialità riguardante i singoli indici.

Deve essere tra l'altro osservato che l'elevato numero dei soggetti non coerenti presenta tale situazione con riferimento ad uno, due o anche tre indicatori. Pertanto ove si procedesse a verificare i soggetti non coerenti anche con riferimento ai singoli indici, il numero delle non coerenze risulterebbe pari ad oltre 2.000”.

4. Sospensione Studio di settore

Il Consiglio Nazionale del Notariato propone inoltre la “*sospensione*” dello studio di settore fin quando sarà effettuata un'ulteriore valutazione anche all'interno della Commissione degli esperti applicando il nuovo prototipo ai dati relativi al 2013 non appena saranno disponibili”.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ritiene che gli esempi analizzati in sede di riunione abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WK01U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In relazione alle osservazioni in precedenza riportate si rappresenta quanto segue.

Sulla questione evidenziata al punto 1, si rappresenta la disponibilità ad effettuare ulteriori approfondimenti, con il necessario supporto del Consiglio Nazionale e delle altre Organizzazioni interessate, per valutare l'opportunità di inserire, in sede della prossima evoluzione dello studio, un apposito Quadro Z, – “*Dati complementari*”, finalizzato ad una puntuale individuazione e definizione di quelle informazioni che si ritengono utili per rendere lo studio eventualmente ancora più aderente a rappresentare l'evoluzione delle attività professionali del settore.

In merito al punto 2 si fa osservare che per lo studio di settore in argomento, al fine di stimare in modo differenziato la maggior parte delle prestazioni annotate a repertorio dalle altre prestazioni “*residuali*” che difficilmente, si è rilevato, possono essere valorizzate con il criterio di stima basato esclusivamente sulle prestazioni svolte, è stato utilizzato un modello cosiddetto “*misto*” che prevede:

- per la stima della maggior parte delle tipologie di prestazioni annotate a repertorio: una valorizzazione basata sul confronto tra il valore medio di compenso dichiarato per tipologia di prestazione e il valore minimo individuato dallo studio di settore;

- per la stima delle prestazioni “*residuali*”, ovvero dei “*Trasferimenti delle proprietà di beni mobili registrati*”, delle “*Altre prestazioni non annotate a repertorio*”, e delle “*Prestazioni non annotate a repertorio*”: una valorizzazione basata sul tempo e sulle spese dichiarate (cosiddetto modello a “*Tempo e Spesa*”), ponderati per la percentuale dei compensi relativi a tali attività.

All'interno della funzione per la stima dei compensi, le prestazioni “*residuali*” vengono valorizzate attraverso variabili quali le spese per prestazioni di lavoro dipendente, spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica, consumi, altre spese e ore dedicate all'attività.

Si rappresenta, inoltre, che, ai fini di una corretta stima dei compensi, la variabile “*Ore dedicate all'attività*” viene modulata in funzione della territorialità del livello del reddito a livello provinciale.

In particolare, riguardo alla “*necessità di individuare con puntualità le “prestazioni” residuali affinché possano concorrere alla determinazione dell'ammontare dei compensi congrui secondo criteri che consentano alla categoria di esprimere un'opinione positiva sull'evoluzione del nuovo “prototipo”*”, si ci si riserva di valutare l'opportunità, anche sulla base di ulteriore documentazione prodotta dalle Organizzazioni interessate, di inserire nuove richieste in un apposito quadro Z – Dati complementari, in occasione della revisione dello studio WK01U.

Relativamente alla valorizzazione delle prestazioni non annotate a repertorio e alla connessa problematica della “*rigidità delle strutture notarili*”, che non permetterebbero di “*adeguare l'organizzazione degli studi professionali alla riduzione del numero delle prestazioni*” dovuto alla lamentata “*fase di contrazione del mercato*”, si rimanda alle indicazioni fornite nel successivo paragrafo 4 “*Considerazioni finali*”.

Al riguardo, si fa presente che l'introduzione di correttivi basati su dati dichiarativi relativi al 2014, dovrebbe consentire di utilizzare una banca dati particolarmente aggiornata volta sostanzialmente a rendere lo studio il più possibile sensibile e fedele al veloce mutamento delle condizioni economiche del paese.

Inoltre, si ricorda che è sempre possibile (ed opportuno) comunicare all'Amministrazione Finanziaria situazioni eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività attraverso la compilazione, in sede di trasmissione del modello studi di settore, della sezione “*Note aggiuntive*” del software GERICO.

La parte generale delle istruzioni della modulistica degli studi di settore, approvata per il periodo di imposta 2013, prevede infatti che “*Nella scheda “Note aggiuntive” dell'applicazione GERICO è richiesta l'indicazione delle cause che hanno determinato l'attestazione della non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di*

settore e/o delle cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi".

Si evidenzia, inoltre, che già da qualche anno è stato realizzato un software, che presumibilmente verrà reso disponibile anche per il p.i. 2014, denominato “*Segnalazioni studi di settore*”, che permette ai contribuenti di comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi in grado di spiegare l'eventuale scostamento dalle risultanze dello studio di settore, entro un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Si fa presente, altresì, che i contribuenti, in fase di eventuale contraddittorio, possono sempre dimostrare agli Uffici competenti che tali eventuali scostamenti possono essere riconducibili a situazioni particolari o eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività.

Appare comunque opportuno evidenziare che il modello di stima utilizzato è fortemente influenzato dai dati dichiarati dai contribuenti interessati.

In particolare, si osserva che la metodologia di stima prevista per lo studio in argomento si basa principalmente sul confronto tra gli importi dichiarati dal singolo contribuente, relativi ad ogni tipologia di prestazione, e il prodotto tra il numero di prestazioni dallo stesso dichiarate e il valore del compenso minimo individuato a livello provinciale, sulla base dei dati dichiarati dal campione utilizzato in fase di elaborazione dello studio.

Si rileva, quindi, che lo studio in argomento può cogliere eventuali casi di sottofatturazione delle prestazioni rese, nel caso in cui gli importi dichiarati siano inferiori ai valori minimi di riferimento, ma non riesce a rilevare l'eventuale omissione della certificazione di prestazioni professionali.

Per quanto riguarda il punto 3, si fa in primo luogo osservare che, ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l'intervallo di coerenza economica, per ciascuno degli indicatori individuati dallo studio sono state esaminate preliminarmente le relative distribuzioni ventiliiche, (ad eccezione dell'indicatore “*Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti*”), predisposte sulla base dati 2012.

I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli ritenuti economicamente più plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore e, per gli indicatori per i quali è previsto, anche in relazione all'area territoriale del luogo dove viene svolta l'attività, e alla presenza/assenza del personale dipendente.

Tanto premesso, si fa presente che l'obiettivo degli indicatori è quello di segnalare la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti ritenuti “*normali*” degli operatori del settore e la correttezza dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Nell'analisi della coerenza dello studio WK01U sono stati elaborati, tra gli altri, i seguenti indicatori:

- “*Margine del professionista*” - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato”. Tale indicatore, che misura il contributo del titolare o dei soci/associati dello studio professionale alla creazione del “*margin*”, rappresenta la capacità di remunerare (al lordo dei canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni mobili e immobili e degli ammortamenti) la propria attività professionale;
- “*Rendimento lordo per addetto*” - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Dalle analisi condotte è emerso che tale indicatore si è mostrato in grado di misurare il valore prodotto dallo studio professionale destinato a remunerare, oltre il titolare o i soci/associati, anche quei fattori che contribuiscono a generare valore, come il lavoro (sotto forma di stipendi, contributi, indennità di fine rapporto) ed i beni strumentali all'attività (sotto forma, nel caso di godimento di beni di terzi, di canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili e/o a beni strumentali mobili e, nel caso di godimento di beni in proprietà, degli ammortamenti).

Le distribuzioni ventiliche di tali indicatori sono state elaborate tenendo conto del cluster territoriale della territorialità generale a livello provinciale.

Inoltre, in sede di presentazione e valutazione del prototipo, dall'esame degli esempi non sono emerse particolari anomalie circa il funzionamento dei citati indicatori.

Chiaramente, la valutazione della coerenza economica del comportamento del contribuente, attraverso alcuni indici significativi individuati per i singoli studi di settore, non esclude certamente la possibilità di tener conto, da parte degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, del fatto che, in presenza di forte congiuntura economica negativa, i professionisti in difficoltà possono anche ridurre in modo rilevante i propri compensi.

È possibile, quindi, che per i soggetti in difficoltà si possa ridurre in modo significativo, ad esempio, la “*remunerazione*” degli addetti “*non dipendenti*” (soprattutto quella afferente lo stesso titolare dello studio) e, in taluni casi, non riuscire a coprire tutti i costi professionali.

In presenza di tali comportamenti ci potrebbero essere riflessi sulle risultanze degli indicatori di coerenza.

Al riguardo, come già ricordato precedentemente, si rappresenta che è sempre possibile comunicare all'Amministrazione Finanziaria situazioni eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività attraverso la compilazione, in sede di trasmissione del modello studi di settore, della sezione “*Note aggiuntive*” del *software* GERICO, ovvero, successivamente, con il *software* denominato “*Segnalazioni*”.

Si fa presente, altresì, che i contribuenti, in fase di eventuale contraddittorio, possono sempre dimostrare agli Uffici competenti che eventuali scostamenti dalle risultanze dell'applicazione degli studi di settore possono essere riconducibili a situazioni particolari o eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività.

In merito al punto 4, relativo alla richiesta di sospensione dello studio di settore WK01U, si evidenzia che, dalle analisi dei dati sul funzionamento del prototipo, non si rileva siano emerse criticità che possano far ritenere opportuno l'accoglimento della proposta.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK01U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli Esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012 e 23 maggio 2013 e 2 maggio 2014.

Roma, 10 dicembre 2014

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2014

STUDIO WK08U (Attività dei disegnatori grafici)

Codici attività:

74.10.29 – Altre attività dei disegnatori grafici;

74.10.30 – Attività dei disegnatori tecnici .

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 30 aprile 2014. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK08U (evoluzione dello studio di settore VK08U), con nota prot. n. RU 79997 del 12 giugno 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Inoltre con mail del 4 agosto c.a. è stata convocata una ulteriore riunione, che si è tenuta sempre presso i locali della SOSE, per il giorno 19 settembre 2014, in cui sono stati analizzati e approfonditi il funzionamento degli indicatori di coerenza previsti per lo studio WK08U.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 9 e 25 luglio e 19 settembre 2014, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agencia delle Entrate, della SOSE e delle seguenti Associazioni:

- GNG;
- GL.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. RU 120436 del 24 settembre 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WK08U.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si fa presente che gli esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WK08U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK08U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli Esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...al fine di tenere conto degli effetti della crisi

economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012 e 23 maggio 2013 e 2 maggio 2014.

Roma, 10 dicembre 2014

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2014

STUDIO WK16U

**(Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e
servizi integrati di gestione agli edifici)**

Codici attività:

**68.32.00 – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per
conto terzi;**

81.10.00 – Servizi integrati di gestione agli edifici .

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 30 aprile 2014. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK16U (evoluzione dello studio di settore VK16U), con nota prot. n. RU 118419 del 19 settembre 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stata comunicata la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SOSE in data 21 ottobre e 4 novembre 2014, sono stati esaminati sia esempi rilevati dalla Banca Dati degli studi di settore sia esempi forniti dalle Organizzazioni interessate.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e dell'ANAIP – Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionale.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. RU 141859 del 6 novembre 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WK16U.

Con nota del 9 dicembre 2014, il dott. Roberto Quaranta, componente della Commissione degli esperti, nel far presente che è “*referente per conto della FNA*”, che “*non è stato convocato ai lavori di presentazione ed analisi del prototipo per evoluzione studio in oggetto*” e che “*pertanto non ha potuto partecipare ai citati lavori*”, ha evidenziato di aver trasmesso “*alla SOSE i propri esempi in data 02/12/2014. Ad oggi i citati esempi non risultano essere stati ancora esaminati*”.

In merito il dott. Quaranta, nel rilevare “*come siano stati introdotti rispetto all’esistente studio di settore ulteriori indicatori di coerenza/normalità economica*”, ha evidenziato che “*non è nella possibilità di esprimere il proprio parere con riferimento al prototipo in esame*”.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si fa presente che in sede di riunione viene messo a disposizione delle Organizzazioni partecipanti la seguente documentazione di supporto:

- presentazione dello studio di settore contenente la descrizione dei codici delle attività economiche comprese nello studio, i fattori discriminanti, i *cluster* individuati e gli indicatori di coerenza e di normalità elaborati;
- documentazione relativa alla *cluster analysis*;
- lista delle variabili discriminanti;
- statistiche per *cluster* in relazione alle informazioni contenute nel modello;
- elenco degli indicatori economici individuati ai fini della coerenza e della normalità economica dettagliato, per ogni indicatore, della suddivisione per *cluster* e, ove previsto, per *cluster* territoriale;
- indicazione della modalità di calcolo degli indicatori economici utilizzati nell’analisi della coerenza (descrizione del singolo indicatore, relativa formula e esplicitazione dei singoli elementi della formula stessa);
- indicazione della modalità di calcolo degli indicatori economici utilizzati nell’analisi della normalità economica (descrizione del singolo indicatore, relativa formula e esplicitazione dei singoli elementi che costituiscono la formula stessa);

- distribuzioni ventiliche degli indicatori suddivise per *cluster* e, ove previsto, per cluster territoriale;
- valori soglia per gli indicatori di coerenza e normalità economica;
- tabella dei coefficienti di regressione e dei coefficienti necessari alla determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica.

Con riferimento alle osservazioni del dott. Quaranta, si fa presente quanto segue.

Come evidenziato in precedenza, con nota RU 118419 del 19 settembre sono state convocate le riunioni di presentazione del prototipo dello studio di settore WK16U.

In merito, si osserva che tale nota è stata inviata, via posta elettronica, anche alla FNA - Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari.

Successivamente, a seguito della richiesta del dott. Quaranta dell'11 novembre 2014, si è provveduto, con 4 e-mail del 25 novembre 2014, a fornire la documentazione di supporto al nuovo studio predisposta da SOSE per le attività di analisi e confronto con le Organizzazioni di categoria.

Inoltre, con *e-mail* del 30 aprile 2014, era stato anticipato, ai componenti della Commissione degli esperti, che era in corso di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*", il calendario (peraltro allegato a tale mail) contenente le date degli incontri pianificati per gli studi di settore in evoluzione per il periodo d'imposta 2014.

In tale sede veniva fatto presente che, come di consueto, si sarebbe provveduto comunque ad inviare la nota di convocazione alle Organizzazioni di categoria già interessate nella precedente fase di evoluzione dello studio.

Tanto premesso, si ritiene che gli esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WK16U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK16U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli Esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012 e 23 maggio 2013 e 2 maggio 2014.

Roma, 10 dicembre 2014

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2014

STUDIO WK20U (Attività svolta da psicologi)

Codice attività:

86.90.30 – Attività svolta da psicologi.

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con *e-mail* del 30 aprile 2014. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK20U (evoluzione dello studio di settore VK20U), con nota prot. n. RU 119933 del 23 settembre 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono state convocate 2 riunioni.

Con *e-mail* del 15 ottobre 2014 è stata convocata una terza riunione per il giorno 11 novembre 2014.

Nel corso della seconda e terza riunione, che si sono svolte presso i locali della SOSE, rispettivamente, in data 29 ottobre ed 11 novembre 2014, sono stati esaminati esempi sia esempi rilevati dalla Banca Dati degli Studi di settore, sia esempi forniti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. RU 140392 del 4 novembre 2014, inoltrata per posta elettronica

alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WK20U.

Con nota del 27 ottobre 2014, prot. 14000306, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, con riferimento ai gruppi omogenei individuati, pur riconoscendo che *“i nuovi 10 cluster delineati sembrano, così costruiti, almeno ad una prima osservazione, cogliere le principali particolarità e specificità delle attività svolte dagli psicologi”* ha chiesto di conoscere:

- 1) se, con riferimento ai cluster n. 3 e 7 che raggruppano un'elevata percentuale di contribuenti, *“sono stati sufficientemente monitorati i risultati prodotti dallo studio che dovrebbero tendere ad evitare l'emersione di criticità o di anomalie non giustificabili dal potenziale appiattimento”*;
- 2) *“quali sono gli elementi per i quali si è ritenuto opportuno differenziare il cluster n.7 dal cluster n.1 che ne rappresenta una delle tante differenti e possibili sottocategorizzazioni”*;
- 3) su cosa si fonda la differenziazione dei cluster n. 2, 5 e 9 che *“contengono spiccate aree di sovrapposizione per la tipologia di attività svolta”*;
- 4) se, *“coloro che svolgono attività nell'area della cosiddetta “psicologia scolastica””, siano già ricompresi in uno o più cluster, auspicandone, in caso contrario, anche in considerazione della loro significativa numerosità, adeguata rappresentazione nello studio*;

Ciò premesso, il Consiglio Nazionale ha evidenziato che:

- I. *“a livello nazionale si è registrato negli ultimi anni un incremento del numero degli iscritti all'Albo”* e questo, unitamente al fatto che, essendo quella dello psicologo una *“professione giovane il numero di iscritti che cessano l'attività professionale per raggiunta anzianità professionale è sicuramente sensibilmente inferiore al numero dei nuovi che entrano”* ha determinato un innalzamento del *“livello di concorrenzialità nel mercato”*.
- II. *“Da studi e ricerche statistiche di categoria emerge che il reddito medio dichiarato da una percentuale molta alta dei contribuenti testati (circa l'80%) non supera i 30.000 euro l'anno, che tale situazione reddituale permane per un numero di anni molto elevato (ben oltre il decennio). Conseguentemente i professionisti entrano nel mondo professionale accedendo al regime agevolato dei “minimi” o dei “nuovi minimi” e fuoriescono da questo solo per il decorso del quinquennio e non anche, anticipatamente, per il superamento del limite reddituale”*.
- III. *“Analizzando in prospettiva gli anni che dovranno essere letti dallo studio di settore oggetto di revisione si può ritenere che questi saranno caratterizzati da un numero sempre più alto di professionisti (ovvero coloro che hanno iniziato l'attività negli anni dal 2004 al 2010 – anni nei quali si è registrato un tasso di crescita fino al 10% - e che, usciti dal regime dei minimi decorso il quinquennio, si trovano ora nei primi anni di obbligo di presentazione dello studio di settore), con un reddito medio dichiarato che tenderà ad abbassarsi,*

rispetto alla già bassa soglia registrata negli anni passati, per effetto proprio dell'innalzamento della concorrenza. Una offerta sempre maggiore insomma rispetto ad una domanda dei servizi stazionaria o non sempre in crescita (anche per motivi legati alla crisi economica degli ultimi anni).”;

- IV. *l'incremento del numero degli psicologi si registra soprattutto “nelle grandi metropoli e nelle grandi città, nelle quali diventa più che mai penalizzante esercitare la professione”;*
- V. *“per superare le criticità” derivanti dalla disomogenea distribuzione dei professionisti a livello territoriale dovrebbero essere utilizzati “coefficienti territoriali” di “livello comunale”;*
- VI. *con riferimento all'indicatore “resa oraria per addetto: gli intervalli di anzianità professionale applicati nello studio precedente VK20U (fino a tre – da tre a otto – oltre otto) rischiano di essere poco significativi per le analisi esterne prima. Ovvero, se è vero che un professionista all'inizio della sua attività “consuma” tutto il quinquennio massimo di permanenza previsto per il regime agevolato dei minimi, nel momento in cui migrerà al regime semplificato, avrà già maturato una anzianità professionale di almeno cinque anni. Pertanto riteniamo possa essere studiata una ipotesi diversa di intervalli di **anzianità professionale** per esempio fino a 5 – da 5 a 10 – oltre 10”;*
- VII. *in considerazione del fatto che “una sempre più accesa concorrenza porterà ad un conseguimento di un reddito medio più basso anche attraverso un abbattimento delle tariffe” dovrebbe essere attivato “un monitoraggio particolare” per i “valori di soglia minimi per gli indicatori di coerenza”;*
- VIII. *“la comunità degli psicologi è composta all'86% da donne, una percentuale significativamente più alta rispetto ad altre categorie professionali. Stanti gli indici di occupazione e reddito nazionali sulla popolazione femminile, mediamente più bassi rispetto alla popolazione maschile” è stato richiesto in che misura sia possibile “calmierare” questo aspetto.”*

Con nota del 17 novembre, prot. 14000329, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, “all'indomani della presentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e di Sose dello studio in revisione” ed a seguito dell'analisi “del risultato della lavorazione con il nuovo prototipo di Gerico degli esempi inviati” ha formulato le seguenti osservazioni:

a) Passaggio da VK20U a WK20U

“Se da un lato l'introduzione di elementi di affinazione dello strumento studi di settore, come l'inserimento, in alcuni cluster, del dato della territorialità a livello provinciale al fine di cogliere gli effetti della concorrenzialità sul conseguimento dei ricavi, possono influenzare positivamente il risultato dello studio, dall'altro l'utilizzo di nuove variabili portano ad evidenziare situazioni di criticità sia dal lato della congruità che della coerenza”;

b) Criticità emerse nell'analisi della FUNZIONE DI COMPENSO E DELLA CONGRUITA'

“L'analisi dei risultati degli esempi elaborati con il nuovo prototipo ha evidenziato nella maggior parte delle posizioni esaminate un valore del “compenso puntuale di riferimento” più elevato rispetto a quello che emerge per le stesse posizioni con l'applicazione di Gerico 2013 nel vecchio studio VK20U.”;

c) Criticità emerse nell'analisi della COERENZA

“In particolare emergono criticità dall'applicazione degli indicatori

- margine del professionista

- indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti.

I risultati degli esempi lavorati con il nuovo prototipo di revisione evidenziano una non coerenza nella maggior parte delle posizioni esaminate ascrivibile al congiunto risultato negativo di questi due indicatori. Nella quasi totalità delle posizioni non coerenti inoltre i valori dei due indici si attestano ad un valore significativamente “inferiore al livello minimo”. Una situazione di criticità pertanto diffusa e trasversale.

Inoltre teniamo a riportare quanto già evidenziato e analizzato nella nostra precedente comunicazione del 27/10, a cui si rimanda, con riferimento in particolare agli intervalli di anzianità professionale utilizzati nello studio (fino a tre – 3/8 – oltre 8) che secondo non riescono a cogliere le tipicità di svolgimento dell'attività professionale.

Una valutazione generale dello studio in revisione, quindi, sulla base dei risultati analizzati ci induce a ritenere che il nuovo WK20U in applicazione potrebbe fare emergere, rispetto all'attuale, una più significativa presenza di situazioni di criticità difficilmente sostenibili se sommate alle aspettative sull'evoluzione della professione (una sempre maggiore concorrenzialità) in un mercato di riferimento sempre più difficile.

E' per questo che riteniamo quanto mai indispensabile che si attuino interventi tesi a monitorare i risultati del nuovo studio almeno fino a quando non sarà tangibile la portata degli effetti dell'applicazione delle nuove funzioni e di tutti i nuovi indicatori, sia in termini di congruità che di coerenza, e in ogni caso che la prossima circolare sugli studi che emanerà l'Agenzia delle Entrate in occasione della prossima dichiarazione dei redditi (Unico/2015) contenga, per questo studio WK20U, l'invito agli Uffici a valutare con particolare attenzione le eventuali situazioni di incoerenza derivanti dall'applicazione degli indici margine del professionista e di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ritiene che gli esempi analizzati in sede di riunione abbiano permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WK20U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

Tanto premesso, in relazione a quanto evidenziato nei punti sopra elencati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, si formulano, di seguito, alcune considerazioni.

In merito a quanto esposto al punto 1) del paragrafo che precede, si fa presente che il fatto che nei cluster n. 3 e 7 venga ricompresa *“una percentuale molto alta di contribuenti”* non inficia la correttezza dell'analisi discriminante e non determina alcun *“appiattimento”* automatico delle caratteristiche peculiari dei diversi contribuenti.

La presenza, nei gruppi omogenei n. 3 e 7, di numerosità rispettivamente pari a 6.751 e 12.550, sensibilmente più grandi di quelle di altri cluster, è riconducibile proprio al fatto che, nell'ampia gamma di modalità di svolgimento della professione, di fatto, quelle rappresentate nei gruppi omogenei in argomento sono le più *comuni e diffuse*.

L'esistenza, del resto, di diversi cluster con numerosità sensibilmente inferiori - il cluster quattro annovera, ad esempio, 172 soggetti, il sei 175, l'uno 194 - conferma proprio la capacità della analisi discriminante di cogliere adeguatamente le particolarità più significative delle diverse realtà professionali.

Con riferimento ai punti 2) e 3) che precedono si rappresenta che il livello di dettaglio con cui vengono mappate le attività trova la sua ragion d'essere nella necessità di pervenire ad una più puntuale e precisa differenziazione delle diverse tipologie di attività esercitata, della clientela di riferimento e dei modelli organizzativi del settore.

In relazione a quanto richiesto al punto 4), si fa presente che il modello per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore consente la rilevazione dell'attività degli psicologi che esercitano *“nell'area della cosiddetta “psicologia scolastica””*.

Le diverse attività (consulenza, orientamento, assessment cognitivo, emotivo, comportamentale, etc.) poste in essere dai professionisti in detto ambito possono infatti essere ricondotte alle tipologie di attività contemplate nell'omonima sezione del quadro “D” del modello, mentre le *“Scuole pubbliche e private”* vengono individuate al rigo D25, relativo alla tipologia di clientela.

Le citate figure professionali si ritiene risultino quindi correttamente rappresentate dai gruppi omogenei emersi dall'analisi.

Chiaramente, le eventuali proposte di integrazione della modulistica saranno oggetto del consueto confronto ed approfondimento con le diverse Organizzazioni di categoria interessate in fase di predisposizione dei quadri Z da utilizzare per la prossima evoluzione dello studio.

In esito a quanto segnalato ai punti I, II e III che precedono, oltre a richiamare quanto evidenziato nel successivo paragrafo 4, si rappresenta che, i fenomeni evidenziati dovrebbero essere colti dall'introduzione dei correttivi basati su dati dichiarativi relativi al 2014, sostanzialmente volti a rendere lo studio il più possibile aderente al veloce mutamento delle condizioni economiche, e, dunque, anche in grado di rappresentare in modo più puntuale gli eventuali cambiamenti delle dinamiche legate alla concorrenzialità del mercato e dell'eventuale abbassamento del livello dei redditi medi dichiarati provocato dall'aumento della concorrenza.

Per quanto attiene alle osservazioni formulate ai punti IV, V, VI, a) e c) si fa presente che nelle funzioni di regressione sono stati utilizzati specifici differenziali territoriali a livello provinciale che tengono conto del livello di domanda e di offerta dell'attività svolta dagli psicologi nelle varie provincie.

In particolare, la distinzione per anzianità professionale, nell'attuale versione dello studio, non è stata introdotta per l'indicatore "*Resa oraria per addetto*", ma è stata invece prevista per l'indicatore "*Margine del professionista*".

Tale indicatore, che misura il contributo del titolare o dei soci/associati dello studio professionale alla creazione del "margine", si è mostrato in grado di rappresentare la capacità di remunerare (al lordo dei canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni mobili e immobili e degli ammortamenti) la propria attività professionale.

Le distribuzioni ventiliiche del citato indicatore, (che si applica in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato), sono state suddivise sulla base della "*territorialità generale*" a livello provinciale (cluster territoriali 2 e 5, 1 e 3) e dell'"*età professionale*" (distinta secondo le seguenti fasce: fino a 3 anni, oltre 3 anni e fino a 8 anni, oltre 8 anni).

In merito alla richiesta di riformulare le fasce di anzianità professionale con i seguenti intervalli: fino a 5 anni, da 5 a 10 ed oltre 10, si rappresenta che le analisi effettuate sui dati relativi al 2012, utilizzati per l'evoluzione dello studio, hanno evidenziato la validità degli intervalli individuati e la loro idoneità a differenziare i soggetti in ragione della diversa esperienza professionale maturata.

Si rappresenta infine che ci si riserva di valutare l'opportunità di inserire, nella circolare annuale sugli Studi di settore, anche a seguito della ricezione di ulteriore documentazione in merito da parte delle Organizzazioni interessate, un'attenzione agli Uffici sulle "*eventuali situazioni di incoerenza derivanti dall'applicazione degli indici margine del professionista e di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti*".

Con riferimento ai rilievi di cui al punto VII, premesso che i valori di soglia degli indicatori vengono sempre individuati sulla base di una rigorosa analisi economica si fa presente quanto segue.

Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l'intervallo di coerenza economica, sono state esaminate preliminarmente le relative

distribuzioni ventiliche, predisposte sulla base dati 2012, differenziate per gruppo omogeneo.

I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli ritenuti economicamente più plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nel cluster specifico e, per gli indicatori per i quali è previsto, anche in relazione all'area territoriale di appartenenza, all'esperienza maturata dal contribuente nell'esercizio della professione ed alla presenza/assenza del personale dipendente.

In applicazione, per ogni singolo soggetto, i valori soglia di ogni indicatore di coerenza di tipo "economico" sono stati ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.

Chiaramente, la valutazione della coerenza economica del comportamento del contribuente, attraverso alcuni indici significativi individuati per i singoli studi di settore, non esclude certamente la possibilità di tener conto, da parte degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, del fatto che, in presenza di forte congiuntura economica negativa, i professionisti del settore in difficoltà possono anche ridurre in modo rilevante i propri margini di guadagno.

Al riguardo, si ricorda che è sempre possibile (ed opportuno) comunicare all'Amministrazione Finanziaria situazioni eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività attraverso la compilazione, in sede di trasmissione del modello studi di settore, della sezione "Note aggiuntive" del software GERICO.

In merito si osserva che la parte generale delle istruzioni della modulistica degli studi di settore, approvata per il periodo di imposta 2013, prevede che "Nella scheda "Note aggiuntive" dell'applicazione GERICO è richiesta l'indicazione delle cause che hanno determinato l'attestazione della non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o delle cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi".

Si evidenzia, inoltre, che già da qualche anno è stato realizzato un software, che verrà reso disponibile anche per il p.i. 2014, denominato "*Segnalazioni studi di settore*", per la trasmissione di dati ed elementi in grado di giustificare l'eventuale scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore entro un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L'applicazione permetterà, quindi, ai contribuenti di comunicare all'Amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi in grado di spiegare, eventualmente, situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero, afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

Si fa presente, altresì, che i contribuenti, in fase di eventuale contraddittorio, possono sempre dimostrare agli Uffici competenti che eventuali scostamenti dalle risultanze dell'applicazione degli studi di settore possono

essere riconducibili a situazioni particolari o eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività.

In relazione al punto VIII si fa presente che, essendo la componente femminile percentualmente elevata, lo studio dovrebbe essere già in grado di cogliere tale particolarità sia in sede di analisi discriminante, che in fase di costruzione della funzione di regressione.

Con riferimento al punto b) del paragrafo che precede si fa osservare che, analogamente a quanto accaduto per le diverse evoluzioni degli studi di settore effettuate negli anni precedenti, il funzionamento dello studio in argomento è stato ampiamente illustrato alle Organizzazioni di categoria nel corso delle riunioni di presentazione del prototipo, anche attraverso l'esame dei casi concreti.

In particolare, è previsto che le Organizzazioni interessate inviino casi "reali" e "credibili" tramite il portale della SOSE, al fine di applicare a tali dati il nuovo studio e analizzarne i risultati: si evidenzia che i risultati di tali elaborazioni, prima di essere analizzati nel corso degli incontri, vengono restituiti alle Organizzazioni mittenti che, in questo modo, hanno la possibilità di effettuare gli opportuni approfondimenti e valutazioni.

Al riguardo si osserva che tale approccio appare idoneo a verificare la capacità degli studi di settore di cogliere adeguatamente le attività esercitate.

L'analisi dei dati di congruità, coerenza e normalità, effettuata attraverso il confronto dei risultati tra il prototipo della nuova versione evoluta dello studio di settore e Ge.Ri.Co 2013, invece, non si ritiene possa fornire un'informazione facilmente interpretabile, e quindi utile, ai fini della fase di confronto con le Organizzazioni di categoria.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK20U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli Esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7,

della legge n. 146 del 1998, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013 e del 2 maggio 2014.

Roma, 10 dicembre 2014

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2014

STUDIO WK56U

(Laboratori di analisi cliniche (attività di lavoro autonomo))

Codice attività:

86.90.12 – Laboratori di analisi cliniche (attività di lavoro autonomo).

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa del 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Il calendario degli incontri è stato pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "*Studi di settore*". Di tale pubblicazione è stata data comunicazione ai componenti della Commissione degli Esperti con e-mail del 30 aprile 2014. Successivamente, si è proceduto ad aggiornare tale calendario sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle diverse esigenze emerse.

Relativamente allo studio WK56U (evoluzione dello studio di settore VK56U), con nota prot. n. RU 124931 del 3 ottobre 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono state convocate 2 riunioni per i giorni 23 ottobre e 10 novembre 2014.

Alla prima riunione hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SOSE e dell'Associazione FIMMG.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. RU 140384 del 4 novembre 2014, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, è stato chiesto di fornire osservazioni e/o rilievi in merito allo studio WK56U.

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli esempi estratti dalla Banca Dati degli studi di settore hanno permesso di verificare la sostanziale idoneità dello studio di settore WK56U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In merito si fa presente che non sono emerse criticità.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio WK56U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli Esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli Esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 185 del 2008 che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195 del 1999, la possibilità che gli studi di settore siano integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, “...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con i decreti ministeriali, rispettivamente, 19 maggio 2009, 20 maggio 2010, 7 giugno 2011, 13 giugno 2012, 23 maggio 2013 e del 2 maggio 2014.

Roma, 10 dicembre 2014

STUDI DI SETTORE

**DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI**

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Pareri

Roma, 10 dicembre 2014



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Studi di Settore
e-mail: dc.ac.studisetto@agenziaentrate.it
e-mail: enricomaria.piccolo@agenziaentrate.it

e.p.c. Spett.le SO.SE.
c.a. Dott. Zaccaria
e-mail: fzaccaria@sose.it
e-mail: vbaldelli@sose.it

Roma, 15 ottobre 2014
Rif. P/M5/3783

**OGGETTO: Osservazioni in merito al prototipo dello Studio di settore VK29U, evoluzione dello studio di settore UK29U, codici attività:
71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria;
72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia.**

PREMESSA

Lo Studio VK29U, come il precedente Studio UK29U, applica la metodologia “mista” che comporta l’elaborazione della stima dei compensi in parte “a tariffa”, in base al numero degli incarichi assunti (anche non ultimati ma per i quali siano stati percepiti compensi nell’anno di riferimento) ed in parte a “spese e tempo” prendendo in considerazione alcune tipologie di costi sostenuti quali i dipendenti, i collaboratori, le prestazioni di terzi, le altre spese e valorizzando le ore di lavoro per i giorni di lavoro dichiarati. Si sottolinea che mentre con il precedente UK29U le attività valorizzate “a tariffa” erano quelle di cui ai codici da D01 a D13 mentre quelle valorizzate a “spese e tempo” erano quelle di cui ai codici da D14 a D23, adesso con il VK29U si è tornati parzialmente al passato ampliando notevolmente le attività valorizzate “a tariffa” rispetto a quelle valorizzate a “spese e tempo”. Più in particolare le tipologie di attività previste dal prototipo VK29U sono adesso 28, contro le 23 precedenti e le sole attività valorizzate a “spese e tempo” sono adesso la N. 27 “Stabili collaborazioni con Studi e/o strutture di terzi” e la N. 28 “Altre attività”.

In prima analisi, quindi, la riduzione del numero di attività valorizzate a “spese e tempo” sembra utile a ridimensionare le note criticità connesse a questo tipo di valutazione quando applicata ai professionisti che sono soggetti al regime di cassa. Le prestazioni valorizzate a “spese e tempo” sono state individuate tra quelle più generiche per le quali risulta effettivamente difficoltoso attribuire una soglia minima di riferimento. L’impostazione adottata, in linea di principio, appare condivisibile.

OSSERVAZIONI

a) Riguardo ai 7 gruppi omogenei individuati per lo Studio VK29U e di seguito riportati, non vi sono osservazioni:

- 1) 1.834 Geologi specializzati in geologia applicata all'ingegneria (Cluster già presente nel precedente UK29U);
- 2) 663 Geologi specializzati nel rilevamento geologico di base e tematico (Cluster già presente nel precedente UK29U);
- 3) 186 Geologi specializzati in idrogeologia (Cluster già presente nel precedente UK29U);
- 4) 303 Geologi specializzati in geologia applicata all'ambiente (Cluster già presente nel precedente UK29U);
- 5) 136 Geologi che prevalentemente operano nell'ambito della geologia applicata ai minerali, alle pietre, alle ricerche minerarie e/o alla ricerca di fonti energetiche (**Cluster nuovo non presente nel UK29U**);
- 6) 2.008 Geologi che generalmente operano nell'ambito di differenti aree specialistiche (Cluster già presente nel precedente UK29U);
- 7) 467 Geologi che prevalentemente operano nell'ambito della sicurezza del territorio, della geologia applicata alla pianificazione territoriale e/o alla difesa del suolo (Cluster già presente nel precedente UK29U);

b) Entrando nel merito della funzione di stima, giova sottolineare che, nonostante siano stati posti in essere alcuni correttivi e pur riconoscendo le oggettive difficoltà connesse al continuo evolversi della professione e della congiuntura economica, non risultano ancora risolte alcune criticità.

1) Da sottolineare che con il modello "misto" assume notevole rilevanza la corretta individuazione delle varie tipologie di attività svolte, in quanto ad ognuna di esse è attribuita una diversa valenza che coinvolge anche il criterio metodologico di elaborazione della stima. Al riguardo occorre osservare che il nuovo prototipo VK29U ampliando le varie tipologie di attività ha sostituito quelle indicate nei codici da D01 a D04 del precedente Studio UK29U inserendone 9 nuove nei codici da D01 a D09.

Più in particolare, nel quadro D (elementi specifici dell'attività) del precedente studio di settore UK29U era presente il campo avente codice:

- D04 "Progettazione e direzione lavori degli interventi geologici" che invece nello studio in evoluzione, VK29U risulta soppresso.

Tale campo era destinato a permettere ai geologi l'inserimento del numero degli incarichi e della relativa percentuale dei compensi ricevuti in qualità di progettisti e direttori lavori di alcune particolari tipologie di interventi (definiti appunto progetti di "interventi geologici", ad es. progettazione di pozzi per acqua) per i quali i geologi hanno competenza a svolgere l'intera progettazione e direzione lavori, e non solo lo studio e la relazione geologica per il progetto.

Per questo nel vecchio UK29U, i campi D01, D02 e D03 erano destinati agli incarichi ed alla relativa percentuale di compensi spettanti ai geologi per il solo studio e relazione geologica e per la direzione lavori di carattere geologico di cui ai progetti di opere di ingegneria civile i

cui progettisti e direttori lavori competenti sono figure diverse dal geologo (ingegneri, architetti, ecc.).

Nella bozza del nuovo studio, VK29U, i campi D01, D02 E D03 sono stati scomposti nei campi da D01 a D09, a seconda degli importi delle opere, mentre, come detto, è assente l'equivalente del campo D04 del vecchio studio.

Si chiede dunque di intervenire nel quadro D della bozza del nuovo studio (VK29U), precisamente ai soli campi D01, D02 e D03, eliminando la dizione riportata tra parentesi tonde (studi geologici, preventivo sommario e particolareggiato per indagini geognostiche, capitolati ed appalti per indagini geognostiche).

Pertanto si chiede che tali tre campi assumano nel nuovo studio VK29U la seguente dizione semplificata:

- **D01 Progetto preliminare o di massima (importo opere fino a euro 51.646,00);**
- **D02 Progetto preliminare o di massima (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00);**
- **D03 Progetto preliminare o di massima (importo opere oltre euro 258.228,00).**

Si chiede, altresì, ovviamente, che lo stesso accorgimento (eliminazione della dizione tra parentesi tonda nei campi D01, D02 e D03) venga applicato anche nelle istruzioni parte specifica del Mod. VK29U.

2) Desta ancora preoccupazione il peso attribuito agli incarichi, anche se non ultimati, per i quali siano stati percepiti compensi, anche parziali, nell'anno di riferimento. In questo caso la prestazione si reputa eseguita sia nel periodo d'imposta in cui viene percepito l'acconto (o gli acconti) sia nel periodo (o nei periodi) d'imposta in cui viene percepito il saldo. Nel caso sempre più frequente, che vengano ricevuti molti acconti e sempre di più modesta entità per prestazioni di durata pluriennale, sembra molto verosimile che il compenso associato a tali prestazioni possa risultare inferiore al "minimo" richiesto dallo Studio di Settore con i conseguenti effetti distorsivi sulla elaborazione della funzione di stima dei compensi percepiti.

3) Come già evidenziato per il precedente studio UK29U, anche nella elaborazione del prototipo VK29U non sembra sia stata posta la dovuta attenzione al crescente fenomeno dei c.d. compensi forfetari che rappresenta una pratica ormai largamente applicata nei confronti di committenti in grado di assicurare al professionista un importante numero di incarichi garantendo una attività continuativa nel tempo. In queste condizioni il professionista è disposto ad applicare tariffe decisamente inferiori alla media in quanto, in contropartita, riceve un beneficio in termini di certezza di flusso finanziario.

c) Funzionamento dell'indicatore economico di normalità

d) funzionamento degli indicatori economici di coerenza.

Rispetto alla precedente versione UK29U si rileva l'inserimento dell'indice di rendimento lordo per addetto (solo in presenza di dipendenti) e del margine del professionista (in as-

senza di dipendenti). Tali indicatori nella sostanza misurano il “reddito lordo” del professionista ampliando, di fatto, la portata dello strumento Studio di Settore che nasce e si sviluppa per stimare i compensi e non l’utile. Tali indici di coerenza, rilevando di fatto l’utile lordo, non sono certamente adatti a cogliere la realtà di un professionista che è tassato secondo il criterio di “cassa”. Permangono quindi le note perplessità espresse nel corso delle numerosissime riunioni tenute anni addietro presso la SOSE in occasione dell’esame del primo studio SK29U e successivamente in occasione dell’esame dello studio evoluto TK29U ed UK29U limitatamente agli indicatori di coerenza.

Più in particolare si ribadisce che le attività libero professionali risultano storicamente svincolate dalle logiche d’impresa e fortemente influenzate dal meccanismo di tassazione con il criterio di “cassa” che non consente di riportare compiutamente i costi sostenuti ai compensi percepiti né di valutare correttamente la c.d. “resa oraria”. Proprio tali problematiche, ampiamente dibattute in vigenza del precedente studio SK29U in ordine agli effetti distorsivi prodotti sulla “Congruità”, avevano indotto la SO.SE. e l’Agenzia delle Entrate a modificare radicalmente gli Studi di settore dei professionisti adottando il c.d. sistema a “tariffa” sganciando la funzione di stima dei compensi dai dati contabili.

CONCLUSIONI

Nel corso delle riunioni tenutesi presso la SOSE sono stati approfonditi alcuni aspetti connessi alle innovazioni apportate al nuovo VK29U ed è stato altresì verificato il funzionamento del prototipo procedendo all’elaborazione di alcune posizioni presenti nell’archivio della SOSE non rilevando particolari criticità.

In conclusione il Consiglio Nazionale dei Geologi, ribadisce l’assoluta necessità di apportare le modifiche sopra indicate ai Cod. D01, D02 e D03 del modello Studi ed ai relativi punti nelle istruzioni parte specifica del Mod. VK29U. Tali modifiche sono da ritenersi fondamentali ai fini della corretta compilazione del modello da parte dei Geologi e quindi altrettanto fondamentali per formulare un corretto parere in sede di validazione dello Studio.

Il Consiglio esprime altresì la più viva preoccupazione per l’esordio del prototipo di Studio VK29U nel momento attuale, caratterizzato da una crisi economica e finanziaria senza precedenti ed in piena fase recessiva e deflazionistica.



IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano

STUDIO DI SETTORE WK01U ATTIVITA' DEGLI STUDI NOTARILI

A seguito degli incontri svolti presso la SOSE per l'evoluzione dello studio di settore degli esercenti la professione notarile sono emersi una serie di elementi che meritano un approfondimento. Non è quindi possibile esprimere un giudizio pienamente positivo sul nuovo "prototipo" circa la "capacità" dello stesso di rilevare l'ammontare dei compensi che con il maggior grado di probabilità sono fondatamente attribuibili agli esercenti l'attività professionale. Inoltre ulteriori dubbi riguardano anche gli indicatori di coerenza.

Nel corso delle riunioni è stato rilevato che, rispetto al modello attualmente in essere, risulta aumentato considerevolmente il numero dei professionisti non congrui. La circostanza non consente di affermare con certezza che il modello non stimi correttamente l'ammontare dei "compensi congrui", ma a fortiori è necessario utilizzare diligenza e prudenza nell'esprimere una valutazione definitiva sull'evoluzione che troverà applicazione per il prossimo triennio.

Per tale ragione potrebbe essere opportuna l'introduzione di un quadro Z, anche nel corso del triennio, rinviando il "giudizio" del nuovo modello dopo il primo anno di applicazione dello stesso.

Le perplessità sul modello evoluto trovano la loro origine, come già manifestato nel corso degli incontri, nella rilevante percentuale delle prestazioni c.d. "residuali", cioè delle altre prestazioni annotate a repertorio e delle prestazioni non annotate a repertorio.

Con riferimento ai dati che abbiamo richiesto e da Voi forniti è emerso che l'ammontare percentuale delle predette prestazioni è nell'anno 2012 pari al 19,54 per cento (quasi un quinto dei compensi). Si tratta di un valore particolarmente significativo che potrebbe dare luogo a "distorsioni nell'applicazione del modello tali da non consentire correttamente la stima dei compensi congrui. Né vale osservare, come emerso in una delle riunioni, che le predette percentuali non sono aumentate rispetto a quelle desumibili dallo studio di settore applicabile negli anni passati.

Attualmente, le condizioni di esercizio dell'attività notarile sono radicalmente mutate a seguito della congiuntura economica sfavorevole. Pertanto il "peso" delle predette prestazioni "residuali", anche se percentualmente invariate rispetto a quello degli anni scorsi, è completamente diverso. Ciò anche in relazione alla costante diminuzione delle prestazioni annotate a repertorio ridotte del 50 per cento a seguito della crisi dell'edilizia.

E' dunque di tutta evidenza la necessità di individuare con puntualità le "prestazioni" residuali affinché possano concorrere alla determinazione dell'ammontare dei compensi congrui secondo criteri che consentano alla categoria di esprimere un'opinione positiva sull'evoluzione del nuovo "prototipo".

Il modello relativo agli studi di settore applicabile alla categoria notarile è di tipo "misto". In buona sostanza le prestazioni non annotate a repertorio concorrono nell'applicazione della funzione di regressione come in un modello "a costi". Le strutture notarili sono molto rigide richiedendo, anche durante la fase di contrazione del mercato, l'apporto di un numero elevato di lavoratori

dipendenti/collaboratori. Non è stato così possibile adeguare l'organizzazione degli studi professionali alla riduzione del numero delle prestazioni. Le prestazioni "residuali, i costi per la gestione degli studi notarili e quindi l'adozione del criterio "tempo e spese" per la stima dei compensi congrui sembrano dare luogo a distorsioni nell'applicazione del modello che rende necessario un attento "monitoraggio" prima di esprimere una valutazione positiva sull'evoluzione.

Ulteriori problemi riguardano il tema della coerenza non di minore importanza anche in conseguenza del nuovo ruolo che probabilmente assumeranno gli studi di settore in futuro.

I dati richiesti riguardanti gli effetti sulla coerenza del nuovo modello (applicato agli ultimi dati disponibili: il 2012), da Voi forniti, ha evidenziato come il 28,90 per cento dei professionisti non risulti coerente (1.168 unità su un totale di 4.042). Si tratta di una percentuale elevata che induce ad una valutazione prudentiale come già spiegato a proposito della congruità.

Inoltre in numerose province non è riportato il numero dei soggetti non coerenti trattandosi di valori riferiti a frequenze inferiori o uguali a tre unità. Tale valore è apparentemente non significativo, ma assume rilevanza nelle province in cui il numero dei notai in esercizio è esiguo. Ad esempio nella provincia di Isernia il numero totale dei soggetti è pari a 4, ma i non coerenti sono contrassegnati con un asterisco quindi possono variare tra una o tre unità con delle differenze percentuali sensibili. Ad esempio se l'asterisco corrisponde al valore 1 il 25 per cento dei soggetti non è coerente. Invece se l'asterisco corrisponde a 3 soggetti, il 75 per cento dei notai nella provincia non è coerente.

In definitiva, la percentuale dei soggetti non coerenti così elevata (quasi il 30 per cento) confermano le perplessità sul corretto funzionamento del nuovo prototipo. In alcune province tale percentuale supera anche il 40 per cento (Forlì – Cesena, Biella) ed in altri casi addirittura il 45 per cento (Grosseto e Siracusa). Al fine di esprimere un'opinione sul nuovo prototipo risulta indispensabile un approfondimento sul tema della territorialità riguardante i singoli indici.

Deve essere tra l'altro osservato che l'elevato numero dei soggetti non coerenti presenta tale situazione con riferimento ad uno, due o anche tre indicatori. Pertanto ove si procedesse a verificare i soggetti non coerenti anche con riferimento ai singoli indici, il numero delle non coerenze risulterebbe pari ad oltre 2.000.

Conclusioni

E' fondamentale apportare in futuro le modifiche necessarie che potranno essere opportunamente preparate con la predisposizione di nuovo quadro Z, invitando i locali Uffici dell'Agenzia delle entrate a valutare con particolare attenzione e prudenza (sia ai fini della congruità, ma anche della coerenza), la posizione degli esercenti la professione notarile per ciò che riguarda il periodo di imposta 2014. Si propone la "sospensione" dello studio di settore fin quando sarà effettuata un'ulteriore valutazione anche all'interno della Commissione degli esperti applicando il nuovo prototipo ai dati relativi al 2013 non appena saranno disponibili.

Notaio Giampiero Monteleone

Dr. Nicola Forte



Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

Alla cortese attenzione del
Dott. Massimo Varriale

A mezzo e-mail: dc.accstudisettembre@agenziaentrate.it

Oggetto: Osservazioni alla proposta di revisione degli studi di settore WK20U
Codice attività: 86.90.30 – Attività svolta da psicologi

Egregio dott. Massimo Varriale,

abbiamo preso visione della “*cluster analysis*” di luglio 2014, relativa allo studio oggetto di revisione, che riporta una individuazione dei gruppi omogenei sulla base della *modalità organizzativa*, della *rilevanza del committente generale* e della *tipologia dell’attività*. I nuovi 10 cluster delineati sembrano, così costruiti, almeno ad una prima osservazione, cogliere le principali particolarità e specificità delle attività svolte dagli psicologi. E’ condivisibile quindi suddividere i contribuenti interessati al presente studio di settore in due grandi gruppi principali, quelli degli psicologi che svolgono l’attività per il committente principale (cluster n. 3) da quelli che si rivolgono ad una pluralità di committenti (cluster n. 1-2-4-5-7-8-9-10).

Desideriamo comunque sottoporvi alcuni interrogativi al fine di acquisire maggiori informazioni sui criteri da Voi utilizzati di individuazione e strutturazione dei cluster, nonché al fine di poter proporre indirizzi di taratura maggiormente performanti:

- nei cluster n. 7 e n. 3, ricade una percentuale molto alta di contribuenti analizzati, ovvero complessivamente il 53%. Al fine di evitare un eccessivo appiattimento di una molteplicità di posizioni che potrebbero presentare anche caratteristiche diverse vi chiediamo se sono stati sufficientemente monitorati i risultati prodotti dallo studio che dovrebbero tendere ad evitare l’emersione di criticità o di anomalie non giustificabili dal potenziale appiattimento;
- quali sono gli elementi per i quali si è ritenuto opportuno differenziare il cluster n.7 dal cluster n.1 che ne rappresenta una delle tante differenti e possibili sottocategorizzazioni?
- i cluster n. 2 “*Prevenzione e promozione della salute*”, n. 5 “*Psicologia di comunità*” e n. 9 “*Consulenza psicologica clinica*”, contengono spiccate aree di sovrapposizione per la tipologia di attività svolta. Su quale base è stata prodotta questa differenziazione?
- riteniamo poi significativa, per il numero di professionisti che vi si dedicano, l’introduzione di un cluster che accolga coloro che svolgono attività nell’area della cosiddetta “*psicologia scolastica*”. Tale eventuale tipologia di attività professionale si può ritenere già compresa in



uno o più dei presenti cluster o le informazioni fornite finora dai contribuenti non consentono la sua rilevazione?

Detto questo ci sembra importante evidenziare come si è sviluppata negli ultimi anni l'attività professionale in oggetto. Il quadro che emerge da tale analisi evidenzia alcune particolarità che riteniamo degne di approfondimento nell'analisi del prototipo dello studio oggetto di revisione.

A livello nazionale si è registrato negli ultimi anni un incremento del numero degli iscritti all'Albo di queste proporzioni:

- dal 2004 al 2007 incremento annuo 10% circa;
- dal 2008 al 2010 incremento annuo tra il 7 e l'8% circa;
- negli anni successivi l'incremento si è attestato tra i 3 e 4% e sembra oramai sia questa l'attesa prospettica.

E' facile desumere lo stesso andamento di crescita anche di coloro che, tra tutti gli iscritti all'albo, si sono affacciati alla libera professione con l'apertura della partita Iva. Inoltre essendo quella dello psicologo una professione giovane il numero di iscritti che cessano l'attività professionale per raggiunta anzianità professionale è sicuramente sensibilmente inferiore al numero dei nuovi che entrano; tende pertanto sempre ad aumentare la presenza di psicologi nel territorio nazionale e quindi il livello di concorrenzialità nel mercato.

Ciò è quanto mai forte soprattutto negli anni 2004-2007 ed anche in quelli immediatamente successivi 2008/2010, anni nei quali si registra un incremento che arriva addirittura al 10%.

Da studi e ricerche statistiche di categoria emerge che il reddito medio dichiarato da una percentuale molta alta dei contribuenti testati (circa l'80%) non supera i 30.000 euro l'anno, che tale situazione reddituale permane per un numero di anni molto elevato (ben oltre il decennio). Conseguentemente i professionisti entrano nel mondo professionale accedendo al regime agevolato dei "minimi" o dei "nuovi minimi" e fuoriescono da questo solo per il decorso del quinquennio e non anche, anticipatamente, per il superamento del limite reddituale.

Analizzando in prospettiva gli anni che dovranno essere letti dallo studio di settore oggetto di revisione si può ritenere che questi saranno caratterizzati da un numero sempre più alto di professionisti (ovvero coloro che hanno iniziato l'attività negli anni dal 2004 al 2010 - anni nei quali si è registrato un tasso di crescita fino al 10% - e che, usciti dal regime dei minimi decorso il quinquennio, si trovano ora nei primi anni di obbligo di presentazione dello studio di settore), con un reddito medio dichiarato che tenderà ad abbassarsi, rispetto alla già bassa soglia registrata negli anni passati, per effetto proprio dell'innalzamento della concorrenza. Una offerta sempre maggiore insomma rispetto ad una domanda dei servizi stazionaria o non sempre in crescita (anche per motivi legati alla crisi economica degli ultimi anni).

Inoltre sempre dagli studi e ricerche di categoria emerge come la crescita dei professionisti non risulta omogenea nel territorio nazionale ma tenda a concentrarsi soprattutto nelle grandi metropoli e nelle grandi città, nelle quali quindi diventa più che mai penalizzante esercitare la professione.



In considerazione di tutto ciò ci sembra utile dare evidenza di alcuni effetti che dovrebbero essere analizzati e approfonditi nel procedimento di revisione dello studio di settore in oggetto; in particolare:

- **analisi della territorialità**: al fine di dare maggiore significatività alla redditività del settore e per superare le criticità sopra delineate con riferimento alla particolare e non omogenea modalità di concentrazione dei contribuenti in alcune aree territoriali, riteniamo debbano essere applicati i coefficienti territoriali che più maggiormente riflettono le caratteristiche specifiche dei territori interessati, ovvero quelli a livello comunale in luogo di quelli regionali o provinciali;
- **resa oraria per addetto**: gli intervalli di anzianità professionale applicati nello studio precedente VK20U (fino a tre - da tre a otto - oltre otto) rischiano di essere poco significativi per le analisi esternalizzate prima. Ovvero, se è vero che un professionista all'inizio della sua attività "consuma" tutto il quinquennio massimo di permanenza previsto per il regime agevolato dei minimi, nel momento in cui migrerà al regime semplificato, avrà già maturato una anzianità professionale di almeno cinque anni. Pertanto riteniamo possa essere studiata una ipotesi diversa di intervalli di **anzianità professionale** per esempio fino a 5 - da 5 a 10 - oltre 10;
- **valori soglia minima per gli indicatori di coerenza**: un monitoraggio particolare crediamo debba essere attivato con riferimento ai valori di soglia minimi per gli indicatori di coerenza. Anche tale elemento di criticità è conseguenza dei fatti citati in premessa. La prospettiva di una sempre più accesa concorrenza porterà ad un conseguimento di un reddito medio più basso anche attraverso un abbattimento delle tariffe applicate dai professionisti alla propria clientela;
- **analisi di genere**: la comunità degli psicologi è composta all'86% da donne, una percentuale significativamente più alta rispetto ad altre categorie professionali. Stanti gli indici di occupazione e reddito nazionali sulla popolazione femminile, mediamente più bassi rispetto alla popolazione maschile, chiediamo in che misura sia possibile "calmierare" questo aspetto.

Queste sono, dunque, le nostre osservazioni in merito alla revisione dello studio di settore WK20U.

In attesa dell'incontro cogliamo l'occasione per salutare cordialmente.

Per il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
Il Referente
Dott. ssa Flavia Ricci



Spett.
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

Alla c.a.
Dott. Massimo Varriale

A mezzo e.mail
dc.accstudisetore@agenziaentrate.it

Oggetto: Osservazioni in merito al prototipo dello studio di settore WK20U, evoluzione dello studio di settore VK20U - Codice attività: 86.90.30 – Attività svolta da psicologi

PREMESSA

Nel processo di evoluzione dello studio di settore WK20U sono stati promossi i consueti incontri con i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e della Sose; nelle riunioni, tenutesi rispettivamente in data 29 ottobre e 11 novembre 2014, è stato presentato il nuovo prototipo di studio e sono stati comunicati e messi a disposizione, nonché sottoposti a delle prime valutazioni, i risultati degli esempi inviati dalla categoria ed elaborati con le nuove funzioni di software.

Precedentemente agli incontri, in data 27 ottobre, sono state da noi prodotte le prime osservazioni che, oltre ad un quadro informativo delle principali caratteristiche sull’evoluzione dell’attività della categoria professionale degli psicologi, contenevano alcune valutazioni sul contenuto del documento “non definitivo” del luglio 2014 messo a disposizione dall’Agenzia e riguardante sostanzialmente la nuova “clusterizzazione”. A tale documento si rimanda quindi per tutte le riflessioni e i rilievi in esso trattati.

La presente comunicazione nasce invece all’indomani della presentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Sose dello studio in revisione avvenuto nell’incontro del 29/10 e dall’analisi del risultato della lavorazione con il nuovo prototipo di Gerico degli esempi inviati da codesto Consiglio.



OSSERVAZIONI

- **Passaggio da VK20U a WK20U**

Preliminarmente si deve prendere atto della significativa trasformazione del nuovo studio WK20U rispetto al precedente VK20U.

Le modifiche più radicali attengono in via principale:

- alla completa rivisitazione dei cluster;
- all'utilizzo di nuovi e diversi indicatori di normalità economica;
- all'utilizzo di nuovi e diversi indicatori di congruità.

Per una prima valutazione degli impatti delle modifiche apportate in WK20U, nonostante il breve tempo avuto a disposizione dalla presentazione del nuovo studio, si è proceduto al confronto tra i risultati degli esempi lavorati con il prototipo e quelli risultanti dall'applicazione di Gerico 2013.

Questo primo esame ci conduce a fare alcune osservazioni e rilievi.

Se da un lato l'introduzione di elementi di affinazione dello strumento *studi di settore* come l'inserimento, in alcuni cluster, del dato della territorialità a livello provinciale al fine di cogliere gli effetti della concorrenzialità sul conseguimento dei ricavi, possono influenzare positivamente il risultato dello studio, dall'altro l'utilizzo di nuove variabili portano ad evidenziare situazioni di criticità sia dal lato della congruità che della coerenza.

- **Criticità emerse nell'analisi della FUNZIONE DI COMPENSO E DELLA CONGRUITA'**

L'analisi dei risultati degli esempi elaborati con il nuovo prototipo ha evidenziato nella maggior parte delle posizioni esaminate un valore del "*compenso puntuale di riferimento*" più elevato rispetto a quello che emerge per le stesse posizioni con l'applicazione di Gerico 2013 nel vecchio studio VK20U. Una diversa e più penalizzante funzione di regressione rispetto al precedente studio determina un allontanamento della soglia di riferimento per il raggiungimento della congruità.

- **Criticità emerse nell'analisi della COERENZA**

I nuovi indicatori di coerenza introdotti con la revisione WK20U hanno sostituito quelli dello studio VK20U secondo quanto qui sotto riportato:



Studio VK20U - indicatori di coerenza	Studio in revisione WK20U - indicatori di coerenza
<ul style="list-style-type: none">• <i>Resa oraria per addetto</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Resa oraria per addetto</i>• <i>Rendimento lordo per addetto</i> (in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente)• <i>Margine del professionista</i> (in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato)• <i>Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti</i>• <i>Incidenza delle spese sui compensi</i>

Tali nuovi indicatori peraltro sono stati introdotti per la prima volta nei principali studi di settore della categoria delle attività professionali sottoposti a revisione lo scorso 2013 e applicati in Unico/2014.

In particolare emergono criticità dall'applicazione degli indicatori

- *marginale del professionista*
- *indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti.*

I risultati degli esempi lavorati con il nuovo prototipo di revisione evidenziano una *non coerenza* nella maggior parte delle posizioni esaminate ascrivibile al congiunto risultato negativo di questi due indicatori. Nella quasi totalità delle posizioni *non coerenti* inoltre i valori dei due indici si attestano ad un valore significativamente "inferiore al livello minimo". Una situazione di criticità pertanto diffusa e trasversale.

Inoltre teniamo a riportare quanto già evidenziato e analizzato nella nostra precedente comunicazione del 27/10, a cui si rimanda, con riferimento in particolare agli intervalli di anzianità professionale utilizzati nello studio (fino a tre - 3/8 - oltre 8) che secondo non riescono a cogliere le tipicità di svolgimento dell'attività professionale.

Una valutazione generale dello studio in revisione, quindi, sulla base dei risultati analizzati ci induce a ritenere che il *nuovo WK20U in applicazione* potrebbe fare emergere, rispetto all'attuale, una più significativa presenza di situazioni di criticità difficilmente sostenibili se sommate alle aspettative sull'evoluzione della professione (una sempre maggiore concorrenzialità) in un mercato di riferimento sempre più difficile.



E' per questo che riteniamo quanto mai indispensabile che si attuino interventi tesi a monitorare i risultati del nuovo studio almeno fino a quando non sarà tangibile la portata degli effetti dell'applicazione delle nuove funzioni e di tutti i nuovi indicatori, sia in termini di congruità che di coerenza, e in ogni caso che la prossima circolare sugli studi che emanerà l' Agenzia delle Entrate in occasione della prossima dichiarazione dei redditi (Unico/2015) contenga, per questo studio WK20U, l'invito agli Uffici a valutare con particolare attenzione le eventuali situazioni di incoerenza derivanti dall'applicazione degli *indici margine del professionista e di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti*.

Inoltre attendiamo la prossima interlocuzione per la costruzione del *quadro Z* nel quale, nell'ottica di addivenire ad uno studio di settore che sappia sempre meglio cogliere le peculiarità e le trasformazioni della professione, riteniamo importante inserire la rilevazione di dati e informazioni già fin da ora particolarmente significative quali quelle riguardanti lo svolgimento di attività nell'area della psicologia scolastica per una sua eventuale clusterizzazione e l'entità delle spese sostenute per l'analisi o la terapia professionale condotta a scopo professionale.

Ringraziamo fin da ora per la disponibilità ed inviamo cordiali saluti.

Per il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
Il Referente
Dott.ssa Flavia Ricci